

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3784**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FLORINO e RECCIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1999 (\*)**

—————

Disposizioni in materia di termini e di utilizzo al servizio di  
leva per i soggetti residenti in Campania

—————

---

(\*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. – Gli ultimi episodi criminali avvenuti in Campania, specie nelle aree napoletane e casertane, le migliaia di morti ammazzati in un decennio dalla camorra, i tanti delitti che sistematicamente restano impuniti per la totale mancanza di indagini, la denuncia del procuratore generale dottor Renato Golia, che, all'apertura dell'anno giudiziario a Napoli, ha dichiarato «in Campania governa la camorra» impongono un migliore utilizzo delle forze dell'ordine che agiscono nella regione Campania.

A tal proposito si è pensato di presentare un disegno di legge che prevede di incorporare i giovani di leva residenti in Campania nelle forze dell'ordine della regione stessa, utilizzandoli come coadiutori amministrativi o per presidiare gli uffici pubblici, in modo di distogliere da tali compiti gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e i Finanziari, così da aumentare sensibilmente il numero di personale da utilizzare nella prevenzione e nella repressione della macro-criminalità e della micro-criminalità nella regione Campania.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001, residenti nei comuni della Campania, sono incorporati nelle Forze di Polizia di Stato, nei Carabinieri e nelle Guardie di finanza che agiscono nella regione Campania, per svolgere compiti di coadiutori amministrativi o per presidiare gli uffici pubblici ritenuti obiettivi strategici da difendere.

## Art. 2.

1. I soggetti già incorporati ed in servizio alla data di promulgamento della legge sono a domanda trasferiti presso le Forze dell'ordine operanti in Campania.

## Art. 3.

1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano ai soli soggetti che alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile non abbiano ricevuto condanne penali o non siano in attesa di procedimenti penali.